Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Sabato, 17 gennaio 1931 - ANNO IX** — **Numero 13**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 - Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Intern. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa del Libro ». — **Cagliari:** Libreria « Karalis ». F.lli Gius. e Mario Dessi, Corso V. Eman. n. 2. — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Inter. Giannotta Nicolò, via Lincoln n. 271-275; Società Edit. Intern., via V. Eman. n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libreria Sonzogno Eduardo. — **Cuneo:** Libreria Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via XXX Ottobre. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Frosinone:** Grossi professore Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Società Editrice Internazionale, via Petrarca numeri 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Lecce:** A. Marzullo. — **Livorno:** S. Belforte & Comp. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Messina:** G. Principato, viale San Martino numeri 141-143; V. Ferrara, viale San Martino n. 45; G. D'Anna, viale San Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele numeri 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463. — **Parma:** Ficcadori della Soc. Ed. Intern., via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** N. Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro numero 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** Fratelli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani numero 88; Maglione, via Due Macelli numero 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso V. Eman. n. 35; Littorio, Corso Umb. I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** N. Saracino, Corso Umb. I nn. 13-14. — **Sassari:** G. Ledda, Corso V. Em. n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Siracusa:** Tinè Salv. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9 — **Spezia:** A. Zacutti, via Cavallotti n. 3. — **Taranto:** Rag. L. De-Pace, v. D'Aquino n. 104. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** St. Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., p. Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C. via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso V. Em. n. 82. — **Trento:** M. Disertori, v. S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso V. Em. n. 12; F.lli Treves, Corso V. Em. n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Maj Malnati, via Rossini, n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, v. Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI: — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dott. G. Bardi, piazza Madama, nn. 19-20. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57. — **Valenza:** Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — **Budapest:** Libr. Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli n. 49; **Torino,** via dei Mille 24.

Veggansi le norme inserite nella testata del « Foglio delle inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 78.

LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1760.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1930, n. 846, recante proroga sino al 31 dicembre 1930 del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1930, n. 846, recante proroga sino al 31 dicembre 1930 del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Numero di pubblicazione 79.

LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1761.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1151, che autorizza la spesa di L. 103.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 15 agosto 1930, n. 1151, che autorizza la spesa di L. 103.000.000 per la esecuzione di opere straordinarie urgenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 80.

LEGGE 22 dicembre 1930, n. 1762.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 970, recante nuova autorizzazione di spesa pei lavori dipendenti dai Patti Lateranensi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 970, recante nuova autorizzazione di spesa per i lavori dipendenti dai Patti Lateranensi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 81.

LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1759.

Obbligatorietà della istruzione premilitare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'istruzione premilitare ha lo scopo di fornire al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, al momento della chiamata alle armi, reclute che abbiano già avuta una prima preparazione al servizio militare.

Art. 2.

L'istruzione premilitare è obbligatoria per tutti i cittadini a partire dal 1° ottobre dell'anno in cui essi compiono il diciottesimo di loro età. Tale obbligatorietà verrà attuata gradatamente in relazione alla istituzione dei corsi nelle singole località, istituzione che verrà di volta in volta riconosciuta e resa di pubblica ragione dal Ministero della guerra.

Art. 3.

Sono esenti dall'obbligo della istruzione premilitare solo coloro che siano manifestamente inabili ad ogni servizio alle armi nonchè i residenti in territorio distante oltre 10 km. dalla località che sia sede di corsi premilitari ed i residenti all'estero.

Art. 4.

Il padre, o in mancanza la madre, o in sua vece chi eserciti sul minore la patria potestà, ha l'obbligo di inscriverlo ai corsi premilitari e di provvedere perchè li frequenti regolarmente.

Art. 5.

Lo svolgimento dei corsi premilitari è normalmente affidato alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Nelle località però dove la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale non abbia potuto ancora istituire con propri organi i detti corsi, e fino a quando ciò non avvenga, l'Opera nazionale Balilla è incaricata della costituzione e svolgimento di essi a mezzo della organizzazione degli avanguardisti.

Art. 6.

L'istruzione premilitare consta di due corsi annuali da svolgersi normalmente in giorni festivi secondo programma da stabilirsi dal Ministero della guerra.

Art. 7.

Coloro i quali abbiano appartenuto per due anni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale od all'Opera nazionale Balilla quali avanguardisti ed abbiano frequentato le esercitazioni di dette organizzazioni, sono dispensati, a domanda, dal frequentare il 1° corso di istruzione premilitare, pur dovendone sostenere gli esami.

Art. 8.

Potranno essere tenuti a cura del Ministero dell'aeronautica e del Ministero della marina speciali corsi di istruzione premilitare diretti ad un più specifico addestramento per le rispettive Forze armate.

Art. 9.

I corsi per la istruzione premilitare sono alla diretta dipendenza dei Ministeri militari cui essi si riferiscono e delle competenti autorità militari territoriali.

Art. 10.

Chi contravviene all'obbligo di cui all'art. 4 è punito con un'ammenda da L. 50 e L. 500.

Alla stessa pena sono soggette le persone indicate nello art. 4, in caso di mancata regolare frequenza del corso senza giustificato motivo, nonchè i direttori di aziende o datori di lavoro in genere che in qualsiasi guisa impediscano od ostacolino la frequenza dei corsi premilitari ai propri dipendenti.

Art. 11.

I militari che, pur non essendosi trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, siano sforniti, per qualunque motivo, del

requisito dell'istruzione premilitare, saranno esclusi dai corsi allievi caporali.

Per l'eventuale titolo a ferma minore di leva avranno il trattamento stabilito dalla legge sul reclutamento.

Art. 12.

L'istituzione dei corsi nelle località nelle quali ora non esistono sarà effettuata gradatamente secondo le disponibilità di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 82.

LEGGE 8 gennaio 1931, n. 3.

Modificazioni al vigente testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La ferma ordinaria di leva è di 18 mesi.

Le ferme minori sono di primo, secondo e terzo grado, rispettivamente di 12, 6 e 3 mesi. Esse possono essere attribuite agli inscritti di leva arruolati, che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate negli articoli seguenti.

La concessione delle ferme minori è subordinata al possesso del requisito della istruzione premilitare. Chi ne è sfornito, senza essersi trovato nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge sulla obbligatorietà della istruzione premilitare, dovrà compiere la ferma di durata immediatamente superiore.

Art. 2.

Il Ministro per la guerra, entro il primo semestre dalla chiamata alle armi di ogni classe o parte di essa, ha facoltà di determinare, con provvedimento collettivo, il passaggio dei militari da una ferma all'altra. Tale passaggio in questo caso avverrà seguendo l'ordine in cui i relativi titoli di ferma sono elencati nella presente legge.

Egli ha pure facoltà di dispensare con provvedimento collettivo dal compiere la ferma i militari assegnati alla ferma minore di terzo grado (tre mesi).

Art. 3.

In tempo di guerra, tutti indistintamente gli inscritti arruolati sono assegnati alla ferma ordinaria.

Art. 4.

Hanno titolo alla ferma minore di 3° grado (tre mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° primogenito di famiglia che abbia a carico 10 o più figli, di nazionalità italiana, o di famiglia che abbia avuto 12 o più figli nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico;

2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine nati vivi e vitali di nazionalità italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare;

3° figlio che sia unico maschio di padre vivente inabile a lavoro proficuo;

4° figlio che sia unico maschio di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia una o più figlie viventi;

5° figlio primogenito di padre vivente di oltre 64 anni di età, il quale abbia viventi altri figli maschi;

6° figlio primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo, il quale abbia viventi altri figli maschi;

7° figlio unico superstite di padre vivente di oltre 64 anni di età;

8° figlio che sia unico maschio di madre vedova, la quale abbia una o più figlie viventi;

9° figlio primogenito di madre vedova, la quale abbia viventi altri figli maschi;

10° figlio unico superstite di madre vedova;

11° nipote unico di avo inabile a lavoro proficuo, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

12° nipote unico di ava vedova, la quale non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

13° nipote primogenito di avo di oltre 64 anni di età, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

14° nipote primogenito di ava vedova, la quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni, nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

15° primogenito di fratelli orfani di padre e di madre, purchè non abbia fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

16° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre nubili o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia;

17° orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, purchè non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni;

18° orfano di entrambi i genitori, che sia fratello unico di sorelle consanguinee orfane soltanto del padre, tutte minorenni e nubili o vedove senza figli maggiorenni, oppure, se maggiorenni nubili, non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia;

19° orfano di entrambi i genitori, che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre, purchè non esistano sorelle consanguinee nubili maggiorenni;

20° figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

21° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

22° figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

23° fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio mili-

tare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Art. 5.

Hanno titolo alla ferma minore di 2° grado (sei mesi) gli inscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° unico nato di padre vivente di oltre 64 anni di età;

2° unico nato di madre vedova;

3° figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

4° fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

5° nipote unico di avo di oltre 64 anni di età, che non abbia figli maschi maggiorenni o figlie nubili maggiorenni;

6° nipote primogenito di avo inabile a lavoro proficuo, il quale non abbia figli o nipoti maschi maggiorenni nè figlie o nipoti nubili maggiorenni;

7° figlio unico di padre vivente con figlie nubili tuttora minorenni o vedove senza figli maggiorenni, le quali non si trovino in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia e purchè i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale netto superiore a L. 18.000;

8° figlio primogenito di padre vivente, che non abbia figlie nubili maggiorenni o figli maschi maggiori di 16 anni di età e a condizione che i genitori non siano inscritti nei ruoli delle imposte erariali con un reddito globale superiore a L. 18.000;

9° primo nato o unico nato maschio da parto plurimo, quando almeno uno degli altri nati, maschi o femmine, dello stesso parto sia tuttora vivente;

10° inscritto che abbia un fratello nato nello stesso anno arruolato con ferma ordinaria;

11° figlio di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

12° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi durante il servizio di leva o di richiamo per causa non dipendente dal servizio militare;

13° militare ammogliato con prole;

14° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunti obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

15° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle ultime due classi congedate e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Agli effetti dei titoli di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo, sono equiparati ai pensionati per causa di servizio militare i pensionati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Art. 6.

Hanno titolo a ferma minore di 1° grado (dodici mesi) gli inscritti arruolati, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 15 dell'art. 5 e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva;

2° fratello consanguineo di militare, che abbia servito sotto le armi con obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o come ufficiale o come sottufficiale, purchè abbia cessato dal servizio da non più di quattro anni. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale), oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nelle Milizie speciali, comprese fra le Forze armate dello Stato, il cui servizio sia computato agli effetti della ferma di leva;

3° fratello consanguineo di militare, che appartenga ad una delle due classi precedenti a quelle di cui al n. 1 del presente articolo e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

Art. 7.

La ferma minore non chiesta per qualsiasi motivo a favore del militare che ne aveva titolo, può essere accordata ad un fratello consanguineo, purchè il militare sia tuttora ascritto al Regio esercito, alla Regia marina o alla Regia aeronautica ed abbia prestato o presti servizio con ferma ordinaria.

E' produttiva di effetti, a senso del comma precedente, la rinuncia alla conseguita ferma minore, purchè avvenga prima dell'inizio della ferma stessa e concorra il consenso della persona di cui al successivo art. 9.

Art. 8.

L'assegnazione a ferma minore nei casi di cui ai nn. 2 dell'art. 4; 10, 14 e 15 dell'art. 5; 1 e 3 dell'art. 6 e nel caso dell'art. 7 è soggetta a revocazione fino al congedamento dei militari con ferma ordinaria della classe cui appartiene l'inscritto, se per qualsiasi motivo il fratello non compia la ferma cui è vincolato.

Art. 9.

Le assegnazioni a ferma minore devono essere richieste con atto autentico del capo di famiglia o della persona a cui favore il titolo è costituito, secondo le norme che saranno indicate dal regolamento.

Art. 10.

I titoli a ferma minore possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della sessione della leva alla quale l'inscritto concorre. I titoli, che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere utilmente fatti valere entro il termine di novanta giorni.

Art. 11.

L'assegnazione a ferma minore per uno dei titoli di cui ai nn. 20, 21, 22 e 23 dell'art. 4; 3, 4, 10, 11, 12, 14 e 15 dell'art. 5; e 1, 2 e 3 dell'art. 6, è consentita quando nessun fratello vivente dell'inscritto, di età inferiore a 40 anni, abbia di fatto fruito di ferma minore di 2° e 3° grado oppure abbia a suo tempo goduto di uno dei benefici in materia di leva previsti dalle precedenti leggi sul reclutamento del Regio esercito (2ª e 3ª categoria, ferma ridotta, ferma eventualmente abbreviata, ferma minima, ferma riducibile).

Non si terrà conto però di tali benefici e ferme minori concessi a fratelli, che prestarono servizio alle armi per almeno un anno.

Art. 12.

Allo scopo di costituire titoli all'assegnazione a ferma minore, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:

1° gli affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° gli irreperibili dei quali, non si siano più avute notizie da almeno tre anni dopo la loro partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purchè ciò risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali;

3° le figlie nubili maggiorenni che non siano in condizione di provvedere al mantenimento della famiglia.

Art. 13.

I titoli a ferma minore, che possono essere validamente invocati sono i seguenti:

1° quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale l'inscritto concorra per ragione di età o per legittimo rimando oppure che si verificano durante la leva stessa o successivamente, finchè il militare presti normalmente servizio alle armi;

2° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare presta servizio alle armi per arruolamento volontario, purchè esistenti nel giorno fissato per l'apertura della leva della sua classe di nascita o sorti dopo tale data e previo proscioglimento della ferma speciale contratta;

3° quelli che si verificano nel periodo in cui il militare fruisce del ritardo della presentazione alle armi o del rinvio ad altra chiamata, semprechè, se sorti dopo il tempo in cui egli avrebbe prestato normalmente servizio alle armi, derivino da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia.

L'assegnazione a ferma minore è pronunciata dal Consiglio o dalle Commissioni mobili di leva sulla produzione di documenti autentici.

Art. 14.

Colui che, essendo soggetto alla leva, fu omesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva della classe stessa, rimanendo in tale posizione fino alla chiusura della leva della propria classe, è ritenuto reo di essersi sottratto alla leva.

Egli, se arruolato, non potrà essere ascritto a ferma minore, ma dovrà compiere la ordinaria ferma di leva.

Peraltro esso potrà essere ammesso a ferma minore per i titoli sorti dopo il suo arruolamento in seguito a modificazioni di famiglia.

Art. 15.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di concedere dispense o esonerazioni dal servizio militare in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 16.

Sono abrogate le disposizioni relative alla partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni provinciali ai Consigli di leva ed alle Commissioni mobili.

Sono inoltre abrogati gli articoli 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88 (3° e 4° comma), 89, 106, 109 e 145 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927-V, n. 1437, nonchè tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in un nuovo testo unico le disposizioni contenute nelle leggi generali e speciali riguardanti il reclutamento del Regio esercito, introducendovi le opportune modificazioni, nonchè ad emanare ogni altra norma di integrazione, di completamento o di coordinamento con le altre leggi dello Stato.

Art. 18.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai militari però arruolati in leve precedenti a quella della classe 1911 si applicano le disposizioni di leggi preesistenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 83.

REGIO DECRETO 20 novembre 1930, n. 1763.

Spesa per il funzionamento del Museo tecnico navale di La Spezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1925, n. 659, che istituisce il Museo tecnico navale nella Piazza marittima di La Spezia;

Riconosciuta la necessità di aumentare i limiti delle spese per il funzionamento del Museo suddetto;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere favorevole all'unanimità;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'assegno di L. 2000 stabilito dall'art. 5 del R. decreto 19 aprile 1925, n. 659, per il funzionamento del Museo tecnico navale nella Piazza marittima di La Spezia è elevato a lire 4000. Alla relativa spesa si provvederà con le somme stanziate nel capitolo 64 dell'esercizio 1930-1931, e nei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi, del bilancio passivo della Regia marina.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° dicembre 1930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 38. — FERZI.

Numero di pubblicazione 84.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1930, n. 1765.
Emissione di nuovi francobolli per pacchi postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Riconosciuto opportuno di emettere nuovi francobolli per pacchi postali da centesimi 5, 10, 25, 50, lire 1, 2, 10;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata l'emissione di francobolli per pacchi postali da centesimi 5, 10, 25, 50, lire 1, 2 e 10 del tipo unico, come disegno, stampa e dimensioni, degli attuali francobolli per pacchi postali da centesimi 30, 60 e lire 3 e 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 40. — FERZI.

Numero di pubblicazione 85.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1930, n. 1766.
Modificazione della circoscrizione dei compartimenti ferroviari di Venezia e Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 29 giugno 1912, n. 728;
Visto il R. decreto 5 agosto 1912, n. 907;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1258;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La linea Gemona-Casarsa, compresa, secondo il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1258, nella circoscrizione del Compartimento ferroviario di Trieste, viene inclusa nella circoscrizione del Compartimento di Venezia.

Art. 2.

Tale passaggio di circoscrizione avrà effetto dalla data di apertura all'esercizio della linea Sacile-Pinzano che sarà compresa nella circoscrizione del Compartimento di Venezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 41. — FERZI.

Numero di pubblicazione 86.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 gennaio 1931, n. 5.
Diminuzioni di stanziamenti nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1930-31.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 27 marzo 1930, nn. 258 e 284; 1° maggio 1930, nn. 474, 475, 476 e 477; 2 giugno 1930, nn. 712, 713, 714 e 715; 12 giugno 1930, nn. 753 e 800, e 26 giugno 1930, n. 850;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di ridurre, in relazione alle condizioni economiche generali ed alla discesa dei prezzi taluni stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari Ministeri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica,

dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1930-31, sono introdotte le diminuzioni di stanziamenti di cui alle tabelle *A* e *B* firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1930 il conguaglio previsto al terzo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, fra gli accertamenti provvisori e la somma definitiva spettante alla Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno, in relazione all'effettivo maggiore provento realizzato nella imposta sul consumo dei tabacchi, rispetto ai gettiti degli ultimi dodici mesi anteriori alla entrata in vigore delle nuove tariffe di vendita, avrà luogo a periodi bimestrali.

Art. 3.

Il contributo annuo di L. 180.000.000, stabilito dall'art. 16 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, è ridotto, per l'esercizio finanziario 1930-31, di L. 25.000.000.

Art. 4.

L'assegnazione di L. 100.000.000 stabilita dal R. decreto 27 giugno 1929, n. 1069, per il rilascio delle speciali obbligazioni « danneggiati terremoti » è ridotta, per l'esercizio finanziario 1930-31, della quota di L. 30.000.000 che è rinviata all'esercizio finanziario 1935-36.

Art. 5.

I contributi dello Stato a pareggio dei bilanci coloniali stabiliti, per l'esercizio finanziario 1930-31, con la legge 1° maggio 1930, n. 474, sono rispettivamente ridotti delle somme appresso indicate, ivi comprese le riduzioni dipendenti dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, sulla riduzione degli assegni al personale:

Tripolitania	L.	13.365.000
Cirenaica	»	8.010.000
Eritrea	»	2.300.000
Somalia	»	6.325.000
Totale	L.	30.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella racolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 56. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella delle diminuzioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1930-31.

Cap. n. 330 — Contributo della parte effettiva del bilancio, in corrispondenza a maggior provento sperato dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, ecc.	L.	200.000.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA *B*.

Tabella delle diminuzioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1930-31.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 39 — Spese per gli impianti tecnici per il Servizio speciale riservato, ecc.	L.	9.000
Cap. n. 44 — Assegno a favore dell'Istituto centrale di statistica del Regno, ecc.	»	150.000
Cap. n. 45 — Fondo per gli stipendi al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica del Regno, ecc.	»	222.500
Cap. n. 46 — Fondo per studi e ricerche di carattere statistico, ecc.	»	270.000
Cap. n. 48 — Fondo per spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	52.000
Cap. n. 49 — Fondo per spese per registri, moduli, carta, stampa, ecc.	»	130.000
Cap. n. 52-*bis* — Comitato per le migrazioni interne, ecc.	»	10.000
Cap. n. 56 — Fitto, manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali per i Comandi (M. V. S. N.)	»	70.000
Cap. n. 77 — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, ecc.	»	50.000
Cap. n. 78 — Fitto di locali non demaniali per le Intendenze, ecc.	»	40.000
Cap. n. 88 — Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	»	30.000
Cap. n. 89 — Spese generali d'esercizio della Zecca, ecc.	»	50.000
Cap. n. 113 — Assegnazione corrispondente al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, ecc., da versarsi al cap. n. 330 dell'entrata per movimento di capitali per essere indi destinata alla Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 115 — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	»	2.000.000
Cap. n. 120 — Assegni fissi per spese di ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto, ecc.	»	40.000
Cap. n. 126 — Acquisto di strumenti, carta da disegno ed oggetti diversi, ecc.	»	30.000
Cap. n. 132 — Spese per lavori di sicurezza degli uffici esecutivi, ecc.	»	25.000
Cap. n. 137 — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale sussidiario dei valori bollati, ecc.	»	30.000
Cap. n. 149 — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali, ecc.	»	50.000
Cap. n. 152 — Spese di amministrazione, miglioramento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 160 — Spese di amministrazione e di manutenzione, ecc.	»	150.000
Cap. n. 164 — Spese per le automobili pei servizi del Provveditorato generale dello Stato	»	3.000
Cap. n. 165 — Spese di gestione dei magazzini principali, ecc.	»	10.000
Cap. n. 167 — Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato, ecc.	»	10.000
Cap. n. 181 — Compensi e sussidi alla guardia di finanza, ecc.	»	20.000
Cap. n. 182 — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc.	»	250.000

Cap. n. 183 — Spese pei servizi di polizia tributaria, ecc.	L. 5.000
Cap. n. 185 — Spese per la vigilanza finanziaria, in mare, ecc.	» 50.000
Cap. n. 187 — Costruzione di casotti, ecc.	» 50.000
Cap. n. 194 — Acquisto di materiale e pubblicazioni scientifiche, ecc.	» 10.000
Cap. n. 204 — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc.	» 10.000
Cap. n. 205 — Costruzione di caselli doganali, ecc.	» 20.000
Cap. n. 209 — Spese diverse per l'applicazione dell'addizionale governativa al dazio consumo sulle bevande vinose, ecc.	» 25.000
Cap. n. 248 — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti per effetto della surroga dei depositanti della Cassa postale di risparmio, ecc.	» 100.000
Cap. n. 261 — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, ecc.	» 8.000.000
Cap. n. 266 — Contributi diretti dello Stato a favore della Unione edilizia, ecc.	» 3.000.000
Cap. n. 267 — Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, ecc.	» 30.000.000
Cap. n. 276 — Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed avventizio dell'Istituto centrale di statistica, ecc.	» 1.774
Cap. n. 281 — Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala, ecc.	» 1.500.000
Cap. n. 286 — Indennità di licenziamento agli avventizi che cessino dal servizio, ecc.	» 10.000
Cap. n. 302 — Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del palazzo Braschi, ecc.	» 5.000
Cap. n. 312 — Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei servizi speciali presso le Intendenze, ecc.	» 50.000
Cap. n. 322 — Rimborsi di capitali, ecc.	» 40.000
Cap. n. 328 — Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno del maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, ecc.	» 200.000.000
Cap. n. 358 — Retribuzione al personale avventizio e diurnista	» 40.000
Cap. n. 359 — Spese di liti - Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc.	» 80.000
Totale	L. 446.748.274

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

Cap. n. 23 — Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari, ecc.	L. 22.000
Cap. n. 24 — Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie, ecc.	» 10.000
Cap. n. 25 — Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma, ecc.	» 2.500
Cap. n. 39 — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	» 2.000.000
Cap. n. 40 — Mantenimento e trasporto dei corrigendi, ecc.	» 500.000
Cap. n. 41 — Servizio delle manifatture carcerarie	» 500.000
Cap. n. 54 — Spese per sussidi, restauri e oneri diversi di culto nelle provincie dell'ex regime austro-ungarico	» 50.000
Totale	L. 3.084.500

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Cap. n. 7 — Manutenzione e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale, ecc.	L. 29.450
Cap. n. 11 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	» 9.000
Cap. n. 12 — Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione, ecc. per il servizio di cifra, ecc.	» 3.000
Cap. n. 17 — Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale, ecc.	» 10.000
Cap. n. 21 — Funzionamento dei servizi tecnici nei porti e negli uffici del Regno - Disciplina degli espatri, ecc.	» 30.000
Totale	L. 81.450

MINISTERO DELLE COLONIE.

Cap. n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale, ecc.	L. 10.000
Cap. n. 2 — Indennità di tramutamento, di missione, ecc.	» 13.000
Cap. n. 6 — Manutenzione del Palazzo della Consulta, ecc.	» 20.000
Cap. n. 7 — Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca, ecc.	» 5.000
Cap. n. 14 — Spese per studi, ricerche, esplorazioni, ecc.	» 20.000
Cap. n. 15 — Spese pel funzionamento dell'Ufficio cartografico, ecc.	» 2.000
Cap. n. 16 — Museo coloniale, ecc.	» 2.000
Cap. n. 19 — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, ecc.	» 15.000
Cap. n. 23 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Tripolitania	» 8.580.000
Cap. n. 24 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Cirenaica	» 4.045.000
Cap. n. 25 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Eritrea	» 610.000
Cap. n. 26 — Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Somalia	» 4.165.000
Totale	L. 17.487.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Cap. n. 1 — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	L. 29.000
Cap. n. 3 — Spese di manutenzione e di adattamento dei locali, ecc.	» 2.000
Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc.	» 5.000
Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, missioni, ecc.	» 104.000
Cap. n. 11 — Affitto di locali, ecc.	» 400
Cap. n. 19 — Spese di ufficio e di cancelleria e per trasporti e facchinaggi che fanno carico all'Amministrazione regionale scolastica, ecc.	» 15.000
Cap. n. 21 — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	» 5.000
Cap. n. 22 — Concorsi e rimborsi dello Stato nelle spese che le Amministrazioni regionali scolastiche e i Comuni sostengono per gli stipendi, ecc.	» 2.300.000
Cap. n. 23 — Retribuzioni ai direttori didattici incaricati	» 1.000
Cap. n. 27 — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole elementari, ecc.	» 10.000
Cap. n. 32 — Visite medico-fiscali ai maestri dipendenti dalle Amministrazioni	» 800
Cap. n. 33 — Sussidio annuo a favore delle scuole per i contadini dell'Agro Romano; ecc.	» 1.000
Cap. n. 34 — Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari, ecc.	» 15.000
Cap. n. 35 — Assegni, premi e sussidi ad asili e giardini d'infanzia, ecc.	» 4.000
Cap. n. 36 — Scuole di metodo per l'educazione materna, ecc.	» 90.000
Cap. n. 37 — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie, ecc.	» 19.200
Cap. n. 38 — Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero, ecc.	» 100
Cap. n. 39 — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole	» 7.000
Cap. n. 40 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali, ecc.	» 172.800
Cap. n. 41 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali, ecc.	» 1.463.330
Cap. n. 43 — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc.	» 9.000
Cap. n. 45 — Regi istituti medi d'istruzione - Personale - Rimunerazione per insegnamenti speciali, ecc.	» 900
Cap. n. 48 — Spese d'ufficio, di cancelleria, per fornitura, ecc.	» 40.000
Cap. n. 49 — Regi istituti medi d'istruzione - Spese per l'acquisto e conservazione del materiale scientifico, ecc.	» 200.000
Cap. n. 50 — Spese per l'incremento della coltura nazionale nelle nuove provincie	» 3.400

Capitolo		Importo
Cap. n. 52 — Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti di istruzione media, ecc.	L.	38,735
Cap. n. 53 — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc.	»	3.000
Cap. n. 56 — Assegni fissi e contributi ad istituti di educazione, ecc.	»	17.850
Cap. n. 58 — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, ecc.	»	300.000
Cap. n. 60 — Regi istituti dei sordomuti, ecc.	»	9.000
Cap. n. 62. — Istituti governativi ed autonomi pei sordomuti, ecc.	»	3.000
Cap. n. 64 — Spese per il funzionamento e per i servizi speciali delle Regie scuole agrarie medie, ecc.	»	142.640
Cap. n. 67 — Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi istituti, ecc.	»	110.000
Cap. n. 68 — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	»	28.850
Cap. n. 69 — Concorsi fissi a scuole minerarie, ecc.	»	5.400
Cap. n. 72 — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	2.800
Cap. n. 74 — Premi e sovvenzioni a titolo di incoraggiamento e per l'incremento dell'istruzione nautica, ecc.	»	9.500
Cap. n. 77 — Spese per il funzionamento dei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, ecc.	»	23.978
Cap. n. 78 — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti superiori d'istruzione commerciale, ecc.	»	4.700
Cap. n. 80 — Assegni fissi ad istituti d'istruzione superiore, ecc.	»	1.700
Cap. n. 81 — Contributo pel funzionamento della Regia commissione geodetica, ecc.	»	2.000
Cap. n. 82 — Spesa per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc.	»	465.000
Cap. n. 83 — Fondazioni, posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per gli studi superiori, ecc.	»	40.800
Cap. n. 84 — Spese per i corsi speciali di storia militare, ecc.	»	67.400
Cap. n. 85 — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	175.000
Cap. n. 86 — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 87 — Spese per restauri di materiale bibliografico raro, ecc.	»	70.000
Cap. n. 88 — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	»	50.000
Cap. n. 89 — Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari, ecc.	»	20.000
Cap. n. 91 — Assegni alle accademie e ai corpi scientifici e letterari, ecc.	»	13.400
Cap. n. 93 — Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo, ecc.	»	4.000
Cap. n. 94 — Premi di incoraggiamento ad autori, ecc.	»	500.000
Cap. n. 95 — Sopraintendenze all'arte medioevale e moderna, ecc.	»	200.000
Cap. n. 97 — Accademie di belle arti e licei artistici, ecc.	»	100.000
Cap. n. 99 — Spese per il pensionato artistico e musicale, ecc.	»	47.200
Cap. n. 101 — Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, ecc.	»	3.516
Cap. n. 102 — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata	»	2.000
Cap. n. 103 — Sopraintendenze alle antichità, all'arte medioevale, ecc.	»	20.000
Cap. n. 104 — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte di proprietà pubblica e privata, ecc.	»	30.000
Cap. n. 105 — Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti, ecc.	»	40.000
Cap. n. 106 — Spese per la scuola archeologica italiana in Atene, ecc.	»	10.000
Cap. n. 107 — Monumenti - Dotazioni governative a monumenti, ecc.	»	4.780
Cap. n. 108 — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	147.500
Cap. n. 110 — Regio opificio delle pietre dure in Firenze, ecc.	»	1.230
Cap. n. 111 — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma, ecc.	»	5.000
Cap. n. 113 — Acquisto di cose d'arte e di antichità	»	50.000
Cap. n. 114 — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità, ecc.	L.	10.000
Cap. n. 115 — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc.	»	3.200
Cap. n. 116 — Paghe, mercedi, ed indennità al personale salariato, ecc.	»	18.400
Cap. n. 120 — Spese per la gestione della Discoteca di Stato di Roma	»	20.000
Cap. n. 122 — Assegni di disponibilità, ecc.	»	26.400
Cap. n. 123 — Retribuzioni al personale straordinario, ecc.	»	3.000
Cap. n. 124 — Indennità mensile dovuta ai funzionari civili di ruolo, ecc.	»	114.000
Cap. n. 125 — Indennità mensile a favore dei salariati dello Stato, ecc.	»	100.000
Cap. n. 127 — Sussidi ai Comuni danneggiati dai terremoti, ecc.	»	150.000
Cap. n. 129 — Sussidi per la costruzione e per l'adattamento di locali scolastici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 145 — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici, ecc.	»	10.000
Totale	L.	8.722.909

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo		Importo
Cap. n. 3 — Indennità di traslocamento al personale civile	L.	180.000
Cap. n. 5 — Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	»	3.000
Cap. n. 8 — Fitto di locali per gli archivi di Stato, ecc.	»	750.000
Cap. n. 9 — Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali del Ministero, ecc.	»	100.000
Cap. n. 12 — Abbonamento, impianto, ecc., dei telefoni, dei telegrafi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 13 — Acquisto, funzionamento, ecc. delle biciclette, ecc.	»	470.000
Cap. n. 15 — Consigli e Commissoni, ecc.	»	4.000
Cap. n. 17 — Acquisto e rilegatura di libri e riviste, ecc.	»	1.440
Cap. n. 26 — Retribuzioni per il servizio di copia ai cottimisti, ecc.	»	70.000
Cap. n. 39 — Spese, ecc. per la lotta contro il cancro, ecc.	»	50.000
Cap. n. 40 — Sussidi alle condotte ostetriche, ecc.	»	5.000
Cap. n. 45 — Spese pel funzionamento e per la manutenzione dei laboratori della sanità pubblica, ecc.	»	28.000
Cap. n. 46 — Spese per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali, ecc.	»	20.000
Cap. n. 51 — Spese per i provvedimenti profilattici contro le epizoozie, ecc.	»	95.000
Cap. n. 52 — Sussidi ai Comuni per l'impianto, ecc., degli istituti curativi contro la pellagra, ecc.	»	20.000
Cap. n. 55 — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di acqua ai Comuni isolani, ecc.	»	100.000
Cap. n. 59 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 60 — Retribuzione delle prestazioni straordinarie e notturne rese dal personale addetto alla Direzione dei servizi elettrici, ecc.	»	3.300
Cap. n. 61 — Premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza per segnalati servizi di polizia attiva, ecc.	»	120.000
Cap. n. 62 — Spese per la scuola tecnica di polizia, ecc.	»	35.000
Cap. n. 64 — Spese per la repressione del malandrinaggio in Sicilia, ecc.	»	50.000
Cap. n. 65 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Reparto a cavallo, ecc.	»	50.000
Cap. n. 66 — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	50.000
Cap. n. 74 — Compensi a persone estranee all'Amministrazione per indagini riservate, ecc.	»	30.000
Cap. n. 75 — Soprassoldo, ecc., per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica, ecc.	»	200.000
Cap. n. 79 — Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche, ecc.	»	45.000
Cap. n. 81 — Spese per il funzionamento di uffici di pubblica sicurezza, ecc.	»	700.000
Cap. n. 82 — Spese per il servizio di investigazione politica	»	5.000.000

Cap. n. 83 — Retribuzioni, ecc., a personale straordinario e avventizio, ecc. . . . . L. 401.280
Cap. n. 91 — Rimborso all'Opera nazionale di patronato « Regina Elena » della spesa sostenuta pel mantenimento di minorenni, ecc. . . . . . . » 50.000
Cap. n. 92 — Contributi da corrispondersi ai Comuni, ecc., dell'Alto Adige, per la spesa del segretario comunale, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 103 — Spese per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai Comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista d'acqua potabile . . » 10.000

Totale . . . L. 9.241.020

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 10 — Spese per gli studi e le ricerche sperimentali, ecc. . . . . L. 6.700
Cap. n. 17 — Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali . . . . » 2.000
Cap. n. 18 — Genio civile - Spese d'ufficio, ecc. . » 47.000
Cap. n. 20 — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 21 — Spese per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca, ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 28 — Magistrato alle acque - Spese per il personale, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 32 — Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc. (Italia settentrionale) . . . » 50.000
Cap. n. 34 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Italia settentrionale) . . . . » 50.000
Cap. n. 38 — Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc. (Italia settentrionale - Magistrato alle acque) . . . . » 103.500
Cap. n. 39 — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Italia settentrionale - Magistrato alle acque) . . . . » 200.000
Cap. n. 41 — Spese per il servizio di piena, ecc. (Italia settentrionale - Magistrato alle acque) . . » 110.000
Cap. n. 42 — Mantenzione ecc. ed illuminazione dei porti (Italia settentrionale - Magistrato alle acque) » 200.000
Cap. n. 43 — Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe, ecc. (Italia centrale) . . . . . . » 50.000
Cap. n. 61 — Contributo all'Azienda autonoma statale della strada, ecc. . . . . » 25.000.000
Cap. n. 72 — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 78 — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli, ecc. . . . . » 200.000

Totale . . . L. 26.136.200

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Cap. n. 12 — Fitto di locali, ecc. . . . . L. 10.000
Cap. n. 18 — Vigilanza sulla pesca . . . . » 15.000
Cap. n. 29 — Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle Capitanerie di porto . . . . » 30.000
Cap. n. 32 — Attrezzi, arredi, ecc. per le Capitanerie di porto, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 33 — Acquisto, manutenzione, ecc. di boe d'ormeggio, ecc. . . . . » 3.000
Cap. n. 36 — Indennità e paghe agli ufficiali, ecc. della Milizia portuaria, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 37 — Manutenzione, riparazione, ecc., fitto di locali per il Comando gruppo legioni di Milizia portuaria, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 38 — Premi per la repressione di reati, ecc. » 100.000
Cap. n. 46 — Fitti e canoni (Spese fisse) . . . » 20.000
Cap. n. 47 — Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali . . . . » 1.000
Cap. n. 49 — Spese relative al servizio delle automobili . . . . » 10.000
Cap. n. 50 — Spese per studi di carattere tecnico, ecc. . . . . » 1.500
Cap. n. 64 — Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 75 — Spese per l'acquisto di autoveicoli . » 50.000

Totale . . . L. 940.500

MINISTERO DELLA GUERRA.

Cap. n. 22 — Spese generali dei corpi, ecc. . . L. 983.500
Cap. n. 24 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . » 4.950.000
Cap. n. 26 — Servizio sanitario, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 27 — Servizi di rimonta, ecc. . . . » 540.000
Cap. n. 28 — Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc. . . . . » 8.790.000
Cap. n. 31 — Spese varie per istruzioni degli ufficiali, ecc. . . . . » 193.000
Cap. n. 35 — Servizi del Genio, ecc. . . . . » 580.000
Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . . » 1.350.000
Cap. n. 38 — Servizio chimico militare, ecc. . . » 80.000
Cap. n. 45 — Tiro a segno nazionale, ecc. . . » 80.000
Cap. n. 55 — Carabinieri Reali, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 56 — Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc. . . . . » 2.935.000

Totale . . . L. 21.681.500

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 3 — Servizio delle autovetture per l'Amministrazione centrale . . . . L. 5.000
Cap. n. 17 — Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 26 — Spese per la manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 34 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario . . . . » 750.000
Cap. n. 35 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri . . . . » 990.000
Cap. n. 46 — Armamenti navali - Competenze di bordo, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 47 — Istituti di marina - Istituto di guerra marittima, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 51 — Servizio idrografico - Materiale . . » 25.000
Cap. n. 52 — Servizio ospedaliero per il Corpo Reale equipaggi marittimi, ecc. . . . . . . » 100.000
Cap. n. 58 — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 59 — Difese marittime e costiere - Armi, ecc. . . . . » 900.000
Cap. n. 60 — Servizio automobilistico, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 61 — Combustibili liquidi e solidi per la navigazione, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 63 — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 64 — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali militari, ecc. . . . . » 299.000
Cap. n. 71 — Assegni fissi per spese di cancelleria, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 73 — Spese per rilegature, macchine da scrivere, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 80 — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali . . . . » 4.960.000
Cap. n. 81 — Miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, ecc. . . . . . » 475.000

Totale . . . L. 12.469.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

Cap. n. 9 — Contributi scolastici, contributi e sovvenzioni ad istituti, ecc. - Gare, crociere, ecc. . . L. 50.000
Cap. n. 25 — Spese sanitarie, di igiene, ecc. . . » 100.000
Cap. n. 30 — Spese per le scuole civili di pilotaggio, ecc. . . . . » 1.200.000
Cap. n. 33 — Strumenti ed installazioni di bordo - Materiale di armamento, ecc. . . . . . . » 500.000
Cap. n. 34 — Acquisto di automezzi e materiale vario, ecc. . . . . » 1.300.000
Cap. n. 35 — Esperienze, studi e modelli . . . » 300.000
Cap. n. 39 — Viveri ed assegni di vitto . . . » 2.100.000
Cap. n. 40 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc. » 650.000
Cap. n. 41 — Casermaggio ed oggetti di cucina, ecc. » 300.000
Cap. n. 43 — Linee aeree civili, ecc. . . . » 3.100.000
Cap. n. 49 — Demanio aeronautico, ecc. . . . » 1.000.000

Totale . . . L. 10.600.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

Cap. n. 10 — Acquisto di opere, giornali, ecc.	L.	2.500
Cap. n. 20 — Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario, ecc.	»	15.000
Cap. n. 22 — Spese, ecc., per l'intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	»	100.000
Cap. n. 23 — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticultura nazionale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 31 — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni sperimentali, ecc.	»	100.000
Cap. n. 32 — Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini, ecc.	»	100.000
Cap. n. 33 — Spese, ecc., per istituti sperimentali consorziali, ecc.	»	80.000
Cap. n. 34 — Cattedre ambulanti di agricoltura, ecc.	»	150.000
Cap. n. 36 — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc.	»	35.000
Cap. n. 37 — Spese per incoraggiare, ecc., la produzione zootecnica, ecc.	»	450.000
Cap. n. 38 — Spese diverse per l'applicazione della legge, ecc., sulla protezione della selvaggina, ecc.	»	50.000
Cap. n. 41 — Indennità ai commissari, ecc., addetti al riordinamento degli usi civici, ecc.	»	20.000
Cap. n. 42 — Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, ecc.	»	50.000
Cap. n. 47 — Istruzione forestale, ecc.	»	50.000
Cap. n. 50 — Spese diverse per corredo ed equipaggiamento, ecc.	»	50.000
Cap. n. 51 — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, ecc.	»	60.000
Cap. n. 54 — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani, ecc.	»	50.000
Cap. n. 55 — Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica, ecc.	»	40.000
Cap. n. 56 — Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro Romano, ecc.	»	5.000
Cap. n. 59 — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	»	100.000
Cap. n. 60 — Spese casuali ed impreviste, ecc.	»	30.000
Cap. n. 63 — Spese per il Comitato permanente del grano ecc.	»	8.000
Cap. n. 64 — Spese per l'impianto di campi dimostrativi, ecc.	»	135.000
Cap. n. 65 — Spese varie, ecc.	»	135.000
Cap. n. 66 — Contributi per incoraggiare nuove pubblicazioni, ecc.	»	25.000
Cap. n. 71 — Spesa straordinaria per le provvidenze diverse, ecc.	»	50.000
Cap. n. 92-*bis* — Opere di bonifica idraulica di prima categoria, ecc.	»	200.000
Cap. n. 107 — Anticipazione per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale	»	100.000
Totale	»	2.240.500

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

Cap. n. 22 — Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc.	L.	5.000
Cap. n. 27 — Spese per la gestione diretta delle miniere, ecc.	»	100.000
Cap. n. 28 — Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radio attive, ecc.	»	15.000
Cap. n. 29 — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno, ecc.	»	20.000
Cap. n. 32 — Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali, ecc.	»	5.000
Cap. n. 33 — Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali, ecc.	»	1.500
Cap. n. 38 — Incoraggiamenti e sussidi a società di mutuo soccorso, ecc.	»	3.000
Cap. n. 47 — Spese per l'applicazione dei Regi decreti 12 agosto 1927, n. 1580, e 29 luglio 1928, n. 1843, ecc.	»	400.000
Cap. n. 51 — Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali, ecc.	»	2.000
Cap. n. 52 — Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605, ecc.	»	10.000
Totale	L.	561.500

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 87.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1931, n. 4.

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1930-31.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2088;
Vista la legge 17 aprile 1930, n. 705;
Vista la legge 2 giugno 1930, n. 712;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità, urgente ed assoluta, di provvedere alle assegnazioni di bilancio, occorrenti per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie in dipendenza delle alluvioni, frane e mareggiate dell'autunno-inverno 1929-30;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1930-31, sono aumentati della somma per ognuno di essi indicata:

Cap. n. 107 - Spese in dipendenza di alluvioni, piene, frane, ecc. (Italia meridionale)	L.	5.775.000
Cap. n. 113 - Opere pubbliche in gestione del Provveditorato per la Campania	»	400.000
Cap. n. 116 - Opere pubbliche nella Basilicata	»	4.350.000
Cap. n. 117 - Opere pubbliche nella Calabria	»	4.350.000
Cap. n. 118 - Opere pubbliche nella Sicilia	»	2.000.000
Cap. n. 119 - Opere pubbliche nella Sardegna	»	3.125.000
Totale	L.	20.000.000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 304, foglio 55. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 88.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1930, n. 1780.

Riduzione degli emolumenti spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri degli uffici di conciliazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 23 dicembre 1865, nn. 2700 e 2701;
Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di ridurre, in relazione alle condizioni economiche generali, i diritti, le percentuali nonchè le indennità spettanti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri di conciliazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i diritti e le percentuali, nonchè le indennità di trasferta spettanti, a norma delle disposizioni vigenti, agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri degli uffici di conciliazione sono rdotti in ragione del dodici per cento.

Peraltro la sopratassa del 10 per cento, stabilita a favore dell'Erario dall'art. 57 del testo organico 28 dicembre 1924, n. 2271, continuerà ad essere corrisposta sull'ammontare complessivo dei diritti e delle indennità di trasferta per gli atti degli ufficiali giudiziari senza tenersi conto della riduzione disposta nel comma precedente.

Art. 2.

Nella stessa misura del 12 per cento sono ridotti i minimi dei proventi garantiti agli ufficiali giudiziari, in conformità dell'art. 1 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ed i relativi aumenti quadriennali.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1931 - *Anno IX*
Atti del Governo, registro 304, *foglio* 57. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1931.

Dimissioni di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Pescatori Mario venne autorizzato a continuare nell'esercizio professionale quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Visto l'atto in data 29 giugno 1930-VIII con il quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni;

Decreta:

Con effetto dal 29 giugno 1930-VIII sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Pescatori Mario da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: MOSCONI.

(80)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1930.

Autorizzazione alla Banca nazionale del lavoro di Roma ad istituire un ufficio di cassa presso il mercato del pesce in Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio;
Vista la domanda della Banca nazionale del lavoro;
Sentito l'Istituto di emissione:

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, con sede centrale in Roma, è autorizzata ad istituire un ufficio di cassa presso il mercato del pesce di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 dicembre 1930 - Anno IX

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(81)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1931.

Limitazione all'esercizio delle caccie primaverili in provincia di Forlì.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modificazioni alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia;
Visto il precedente decreto Ministeriale 9 dicembre u. s.;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Forlì;

Decreta:

L'esercizio delle caccie primaverili consentite ai sensi del decreto Ministeriale 9 dicembre u. s., viene limitato, per la provincia di Forlì, alla sola zona di pianura, la cui delimitazione sarà effettuata con decreto prefettizio, su proposta della Commissione venatoria provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio degli annunzi legali della provincia di Forlì.

Roma, addì 12 gennaio 1931 - Anno IX

Il Ministro: ACERBO.

(82)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1584.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Zottar fu Giovanni, nato a Trieste il 12 marzo 1882 e residente a Trieste, via Pasquale Revoltella n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zottar è ridotto in « Zotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anita Vallerugo in Zottar fu Aurelio, nata il 6 febbraio 1889, moglie;
2. Aulo di Giuseppe, nato il 9 febbraio 1909, figlio;
3. Lidia di Giuseppe, nata il 21 agosto 1916, figlia;
4. Ada di Giuseppe, nata il 2 settembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7205)

N. 11419-1265-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cosciancich Antonio di Giacomo, nato a Trieste il 13 giugno 1875 e residente a Trieste, Chiadino 834-II, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giusta Cosciancich nata Soban di Antonio, nata il 25 dicembre 1873, moglie;
2. Antonia di Antonio, nata il 21 aprile 1902, figlia;
3. Maria di Antonio, nata il 14 gennaio 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 aprile 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7208)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Genova.

Con R. decreto in data 9 ottobre 1930 è stato prorogato al 31 dicembre p. v., il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Genova.

(85)

Revoca del R. decreto 9 ottobre 1930 concernente la proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Genova.

Con R. decreto in data 11 dicembre 1930 è stato revocato il R. decreto 9 ottobre 1930 relativo alla proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Genova.

(86)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 10.

Media dei cambi e delle rendite
del 15 gennaio 1931 - Anno IX

Francia	74.89	Oro	368.52
Svizzera	369.97	Belgrado	33.82
Londra	92.737	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.691	Albania (Franco oro)	366.25
Spagna	193 —	Norvegia	5.105
Belgio	2.666	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.543	Svezia	5.112
Vienna (Schillinge)	2.69	Polonia (Sloty)	213.75
Praga	56.67	Danimarca	5.105
Romania	11.34	Rendita 3.50 %	70.575
Peso Argentino Oro	13.27	Rendita 3.50 % (1902)	66 —
Peso Argentino Carta	5.825	Rendita 3 % lordo	41.65
New York	19.099	Consolidato 5 %	80.45
Dollaro Canadese	19.06	Obblig. Venezie 3.50 %	77.325

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

pubblicazione).

Rettifiche d'intestazione. (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	257202	150 —	Gnavi Elvira-*Rosina* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Gnavi Margherita fu Michele vedova Gnavi, domic. in Caluso (Torino); con usufrutto vitalizio a Gnavi Margherita fu Michele vedova di Gnavi Giuseppe, domic. in Caluso.	Gnavi Elvira-*Teresa* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
»	354199	75 —	Gnavi Elvira-*Rosina* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della Madre Gnavi Margherita vedova di Gnavi Giuseppe, domic. in Caluso (Torino); con usufrutto vitalizio come la precedente.	
»	198797	35.910 —	Collegio degli artigiani in Torino; con usufrutto vitalizio congiuntamente a Carosso Carlo ed *Eugenia*, nubile, fu Giuseppe, domic. in Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio congiuntamente a Carosso Carlo e *Maria-Eugenia-Immacolata-Giuseppa*, nubile, fu Giuseppe, domic. in Torino.
3.50 %	741363	5.833 —	Associazione di carità a pro dei giovani poveri orfani abbandonati, Collegio degli Artigianelli in Torino.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
Cons. 5 %	483059	115 —	Oberti Francesco, Sebastiano e Giovanni fu Luigi, eredi indivisi di Oberti Luigi fu Giovanni, domic. in Castiglione Falletto (Cuneo); con usufrutto a Boggione Elisabetta fu *Michele*, vedova di Oberti Luigi, domic. in Castiglione Falletto (Cuneo).	Intestata come contro; con usufrutto a Boggione Elisabetta fu *Giuseppe*, vedova di Oberti Luigi, domic. come contro.
»	91306	5 —	*Belloni* Paolo fu Federico, minore, sotto la patria potestà della madre Drovandi Natalina di Francesco, vedova di Belloni Federico, domic. in Buenos Ayres.	Eredi di Belloni Paolo fu Federico.
»	97942	75 —	Belloni Luisa, Federico e *Paolo* fu Federico, minori, ecc. come la precedente, domic. in Spezia.	Belloni Luisa e Federico fu Federico, minori, sotto la patria potestà della madre Drovandi Natalina di Francesco, domic. in Spezia *ed Eredi di Belloni Paolo fu Federico.*
»	91307	20 —	Belloni Palmira fu Desiderio, *minore sotto la patria potestà della madre Cecchi Filomena fu Ferdinando, vedova di Belloni Desiderio*, domic. in Buenos Ayres.	Belloni Palmira fu Desiderio, domic. come contro.
»	91308	20 —	Belloni Elvira, ecc., come la precedente.	Belloni Elvira fu Desiderio, domic. in Buenos Ayres.
»	97941	35 —	Belloni Palmira, Elvira ed Amalia fu Desiderio, minori, sotto la patria potestà della madre Cecchi Filomena fu Ferdinando, vedova Belloni, domic. in Spezia.	Belloni Palmira, Elvira e Amalia fu Desiderio, l'ultima minore, sotto la patria potestà, ecc., come contro.
3.50 %	574631	199,50	Consolino *Teresa* fu Rocco, moglie di Giraudo Giuseppe, domic. in Borgo San Dalmazzo (Cuneo).	Consolino *Maria-Teresa* fu Rocco, moglie di Giraudo Giuseppe-*Antonio*, domic. come contro.
Cons. 5 %	145524	65 —	Giordano *Giovanni* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. in San Giuseppe Vesuviano (Napoli).	Giordano *Giovanna* di Antonio, minore, ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 % »	146192 173170	840 — 35 —	Pavarino Carolina di Giuseppe, moglie di Martina avv. *Enrico*, domic. in Conegliano d'Alba (Cuneo). La prima rendita è vincolata per dote.	Pavarino Carolina di Giuseppe, moglie di Martina *Emilio-Venceslao-Enrico*, domic. come contro. La prima rendita è vincolata per dote.
»	700062	112 —	Filizzola *Carmela* fu Agostino, minore, sotto la patria potestà della madre Mileo Rosina vedova di Filizzola Agostino: con usufrutto vitalizio a Calderaro Maria-Domenica fu Agostino vedova di Filizzola Sabata.	*Filizzola Maria-Carmela*-Mafalda, minore, ecc., come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 5 %	430237	1.320 —	Vaccaro *Mariannina* fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre Leone Concetta fu Carmelo, domic. in Palazzolo Acreide (Siracusa).	Vaccaro *Maria* fu Salvatore, minore, ecc., come contro.
»	304122	85 —	*Palmieri Antonietta* detta *Antonetta* fu Biagio, moglie di Santanastaso Antonio, domic. in Casagiove (Caserta).	*Palmiero Anna-Antonia* fu Biagio, moglie, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 dicembre 1930 - Anno IX

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(7495)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.